



# **Comune di Bollate**

## **REGOLAMENTO**

**per l'applicazione del canone di concessione per  
l'occupazione delle aree e degli spazi  
appartenenti al demanio o al patrimonio  
indisponibile, destinati a mercati  
realizzati anche in strutture attrezzate**

*(ai sensi dell'articolo 1, commi 837-845 Legge 27 dicembre 2019 n. 160)*

*Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2021*

# INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Disposizioni generali
Articolo 3	Presupposto del canone - Soggetto passivo
Articolo 4	Commercio su aree pubbliche
Articolo 5	Soggetto attivo
Articolo 6	Rilascio di autorizzazioni e concessioni
Articolo 7	Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 8	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Articolo 9	Determinazione delle tariffe annuali e giornaliera
Articolo 10	Determinazione del canone e riduzioni
Articolo 11	Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 12	Attività di accertamento e riscossione coattiva
Articolo 13	Sanzioni e indennità
Articolo 14	Sanzioni amministrative e accessorie
Articolo 15	Autotutela
Articolo 16	Disposizioni finali

## ALLEGATO A

- Determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori

## ALLEGATO B

- Mercati e posteggi isolati – categorie delle strade/piazze

## **ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, nel Comune di Bollate in applicazione dell'articolo 1, commi 837 – 845, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del medesimo articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché il contributo per l'utilizzo degli impianti elettrici presso le aree di mercato.

## **ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano e nel rispetto delle norme generali in materia di commercio è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico per l'esercizio dello stesso sui mercati, sulle fiere e sulle aree attrezzate senza preventiva concessione/autorizzazione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato alle finalità di cui al comma 1 realizzati anche in strutture attrezzate sono - salvo diversa ed esplicita disposizione - a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dalle successive disposizioni del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE - SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Bollate destinate a mercati e fiere, realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone di cui al comma 1 è dovuto dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## **ARTICOLO 4 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali, comunali a cui si fa espresso rinvio.

## **ARTICOLO 5 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Bollate, che affida il servizio di gestione accertamento e riscossione del canone alla propria partecipata "in house".

2. Il Comune esercita, nei confronti dell'attività di gestione accertamento e riscossione del canone da parte della propria partecipata, attività di controllo analogo.

3. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone: il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti accertativi e dispone i rimborsi.

4. Nel caso di affidamento del servizio di gestione accertamento e riscossione del canone alla propria partecipata "in house", le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al Funzionario designato dalla partecipata, secondo la propria organizzazione.

## **ARTICOLO 6 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche e al quadro normativo vigente in materia.

## **ARTICOLO 7 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori.

2. Al fine di garantire il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal presente canone il Comune applica, alla tariffa standard, determinata dalla Legge, dei coefficienti moltiplicatori: nel primo anno di applicazione del canone, le tariffe sono derivanti dall'applicazione della tariffa standard e dei coefficienti indicati nel presente regolamento. La Giunta può modificare per gli anni successivi tali coefficienti con delibera da adottarsi entro il termine di presentazione del bilancio di previsione: se non espressamente modificati, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base, ai sensi dell'articolo 1, comma 843 della Legge n. 160/2019.

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

## **ARTICOLO 8 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. Per quanto attiene alle vie/piazze destinate all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio con posteggi di mercato o posteggi singoli fuori mercato (c.d. "isolati") elencati nella scheda 5 del vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche, le stesse sono specificate nell'allegato "B" del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 9 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI E GIORNALIERE**

1. Le tariffe standard "annua" e "giornaliera" di riferimento sono quelle indicate ai commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019, alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono tariffa ordinaria.  
Esse sono determinate per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e su base giornaliera, nonché per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati; alle strade o aree appartenenti alla "categoria ordinaria" viene applicata la tariffa standard deliberata annualmente dalla Giunta Comunale, prevista per le occupazioni di suolo pubblico.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DEL CANONE E RIDUZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella deliberazione di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente

determinato.

4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147/2013, nonché il contributo per l'utilizzo dell'energia elettrica.

5. Sono previste le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- a) occupazione da 6 ore a 9 ore: tariffa ridotta del 50%
- b) occupazione di durata non inferiore ad un mese o che si verifichi con carattere ricorrente: tariffa ridotta del 40%;
- c) occupazioni realizzate venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti: tariffa ridotta del 50%;
- d) occupazioni realizzate in occasione di iniziative commerciali/artigianali/culturali patrocinate dall'Amministrazione Comunale: tariffa ridotta dell'80%.

6. La Giunta Comunale può annualmente deliberare tariffe agevolate a favore di mercati situati in frazioni del territorio comunale.

#### **ARTICOLO 11- MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

2. Per le occupazioni temporanee (giornaliere) il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione all'occupazione; qualora l'importo del canone superi Euro 200,00 sarà facoltà dell'ufficio che rilascia la concessione, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate), con importi uguali da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in due (2) rate: la prima con scadenza 30 aprile, la seconda entro il 31 ottobre; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in 3 (tre) rate, la prima delle quali da corrispondere entro il 30 aprile e le restanti due rate rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 ottobre.

4. Nel caso di nuova concessione permanente il versamento dell'intero o delle rate è effettuato con le medesime modalità di cui al comma 3, per quanto applicabili.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del dante causa, fino alla data di subentro del parte del nuovo occupante. In caso di mancato pagamento, si rinvia alle specifiche disposizioni in materia di subingresso contenute nel vigente Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche.

6. Nei casi di affitto del posteggio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di subingresso contenute nel vigente Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione

decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 per quanto applicabili.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **ARTICOLO 12 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n. 160/2019.

2. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/73, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dalla società partecipata a cui sono affidate le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **ARTICOLO 13 - SANZIONI E INDENNITÀ**

1. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal successivo articolo 14, le violazioni in materia di omessa o incompleta corresponsione del canone previsto dal presente Regolamento sono sanzionate dalle disposizioni generali contenute nell'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della Legge n. 160/2019.

2. Specificatamente, alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:

a) ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera g), della Legge n. 160/2019, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 (cinquanta) per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale

b) ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera h), della Legge n. 160/2019, le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 (trenta) per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie.

5. In via generale, il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

#### **ARTICOLO 14 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE**

1. Le occupazioni effettuate senza titolo e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione sono soggette alle sanzioni amministrative previste, in via generale, dagli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e, specificatamente, a quelle previste dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti per la specifica materia oggetto del presente Regolamento. In via residuale, la violazione alle disposizioni previste dal presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., accertate con le procedure di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i.

2. Le procedure, anche amministrative, tese ad impedire la prosecuzione di occupazioni afferenti lo svolgimento di attività disciplinate dal presente Regolamento ed effettuate senza titolo o per le quali non è stato corrisposto - o è stato corrisposto parzialmente - il canone, sono contenute negli specifici atti normativi nazionali, regionali e comunali già emanati a disciplina delle attività stesse e ai quali si fa espresso rimando.

3. Sono fatte salve le procedure di sospensione delle attività di cui all'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997 n. 77; la durata della sospensione applicata ai sensi e con le modalità previste dalla predetta norma è per la prima volta pari ad un giorno e, per le successive volte, pari a tre giorni.

4. L'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 Legge n. 689/81 per le sanzioni previste dal presente articolo, nonché competente a predisporre gli atti conseguenti è il Responsabile di P.O. competente in materia di commercio su aree pubbliche.

#### **ARTICOLO 15 – AUTOTUTELA**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione ovvero della partecipata "in house" deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

#### **ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e

regolamenti vigenti.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.
3. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
4. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Sono abrogate le disposizioni per la disciplina provvisoria del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile approvate con delibera di C.C. n. 3 del 18/01/2021.
6. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

**Mercati**

<b>Tipologia</b>	<b>Tar. Stand. Gior.</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Tariffa €/mq.</b>
Alimentari	€ 1,20	2,829	€ 3,39
Non Alimentari	€ 1,20	2,6857	€ 3,22
Mercato contadino (D.M. 20/11/2007)	€ 1,20	1,41	€ 1,69

**Mercati fiere di natale, fiere/mercati tematici o sagre e fiere di quartiere**

Concessionari di posteggio	€ 1,20	0,8542	€ 1,03
Spuntisti	€ 1,20	1,2709	€ 1,53

ALLEGATO B

<b>Mercato</b>	<b>Luogo di svolgimento</b>	<b>Categoria strade/aree</b>
Martedì – Bollate centro	Piazza della Resistenza	ordinaria
Mercoledì - Ospiate	Via Milano/Verbania	ordinaria
Venerdì – Cascina del Sole	Via Ospitaletto	ordinaria
Sabato – Cassina Nuova	Piazza A. Natta	ordinaria

<b>Posteggio isolato</b>	<b>Superficie mq.</b>	<b>Settore</b>	<b>Categoria strade/aree</b>
Via Repubblica <i>(intersezione via Attimo, piazzale cimitero)</i>	13,86	non alimentare	ordinaria
Piazza della Resistenza <i>(area corrispondente post. 27 mercato martedì)</i>	15,00	alimentare	ordinaria
Via don Minzoni <i>(area corrispondente post. 1 del mercato sabato)</i>	15,00	alimentare	ordinaria
Via Pace <i>(piazzale del mercato, angolo di nord-ovest)</i>	33,75	non alimentare	ordinaria
Via Piave <i>(frente civico 9 – Ospedale “Caduti Bollatesi”)</i>	12,00	non alimentare	ordinaria
Via don Uboldi <i>(15 mt. Dopo intersezione Via Giusti, dir. centro, lato sinistro)</i>	13,00	alimentare	ordinaria
Via Zandonai <i>(adiacente recinzione cimitero – are ricompresa tra la recinzione lato del cimitero e il viale pedonale di accesso al parco M. L. King)</i>	16,00	non alimentare	ordinaria
Via Pace <i>(area adiacente recinzione lato ovest cimitero, intersezione tra Via Pace e Via De Filippo)</i>	16,00	non alimentare	ordinaria
Via Monte Grappa <i>(in corrispondenza dei civici 11/13)</i>	15,00	alimentare	ordinaria